

Bruxelles, 15 giugno 2026  
(OR. en)

10607/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2026/0145 (NLE)

---

---

CYBER 297  
TELECOM 323  
COEST 481

## PROPOSTA

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 280 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti della Moldova e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1458

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 280 final.

---

All.: COM(2026) 280 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 12.6.2026  
COM(2026) 280 final

2026/0145 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti della Moldova e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1458**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti della Moldova e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1458**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)<sup>1</sup>, e in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha riconosciuto alla Moldova lo status di paese candidato. La decisione era basata sul rispetto da parte della Moldova delle condizioni specificate nel parere della Commissione del giugno 2022 sulla domanda di adesione della Moldova. A seguito della raccomandazione formulata dalla Commissione, il 14 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha disposto l'avvio dei negoziati di adesione con la Moldova.
- (2) Nelle sue conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha affermato che l'Unione avrebbe continuato a fornire tutto il sostegno del caso alla Moldova, che si trovava a far fronte alle molteplici ripercussioni della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
- (3) Gli incidenti di cibersicurezza continuano a causare ripercussioni a livello economico e sociale in tutta l'Unione e a livello mondiale. Le minacce informatiche si stanno evolvendo in modo particolarmente rapido in alcuni paesi candidati, nei quali possibili incidenti significativi o su vasta scala possono potenzialmente perturbare e danneggiare le infrastrutture fondamentali, interferire con il corretto funzionamento dell'economia e delle istituzioni o comportare gravi rischi di pubblica sicurezza per enti e cittadini. Ciò vale in modo particolare in Moldova, dove la Russia conduce campagne ibride e attacchi informatici per minacciare le infrastrutture fondamentali, i processi democratici e le infrastrutture elettorali.

---

<sup>1</sup> GU L, 2025/38, 15.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/38/oj>.

- (4) Tenendo conto della natura imprevedibile degli attacchi informatici, del fatto che spesso non sono circoscritti a un'area geografica specifica e che presentano un elevato rischio di propagazione, il rafforzamento della resilienza dei paesi limitrofi e della loro capacità di rispondere efficacemente agli incidenti di cibersicurezza significativi e su vasta scala contribuisce alla protezione dell'Unione nel suo complesso, in particolare del suo mercato interno e della sua industria. Il regolamento (UE) 2025/38 prevede pertanto che i paesi terzi che sono parte di un accordo di associazione con l'Unione che consente la loro partecipazione al programma Europa digitale ("DEP") ("paesi terzi associati al DEP") possano essere sostenuti a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza ("riserva") in tutti i loro territori o in parte di essi, laddove ciò sia previsto dall'accordo attraverso il quale il paese terzo è associato al DEP.
- (5) Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38, i paesi terzi associati al programma Europa digitale possono richiedere i servizi della riserva quando i soggetti interessati e per i quali chiedono tale sostegno sono soggetti che operano in settori ad alta criticità o in altri settori critici e quando gli incidenti individuati comportano perturbazioni operative significative o potrebbero avere effetti di ricaduta nell'Unione. Un paese terzo può beneficiare di tale sostegno se espressamente previsto nell'accordo che associa tale paese al DEP. Inoltre tali paesi terzi dovrebbero rimanere ammissibili solo se sono soddisfatti tre criteri stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38. In primo luogo, il paese terzo rispetta pienamente i termini pertinenti di tale accordo. In secondo luogo, data la natura complementare della riserva, il paese terzo ha adottato misure adeguate per prepararsi a incidenti significativi o a incidenti equivalenti a incidenti su vasta scala. In terzo luogo, il sostegno fornito dalla riserva è coerente con la politica dell'Unione nei confronti del paese e con le sue relazioni generali con il paese nonché con altre politiche dell'Unione in materia di sicurezza.
- (6) La fornitura di sostegno ai paesi terzi associati al programma Europa digitale può incidere sulle relazioni con i paesi terzi e sulla politica di sicurezza dell'Unione, anche nel contesto della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune. Il Consiglio dovrebbe deliberare sulla base di una proposta della Commissione, tenendo debitamente conto della valutazione da parte della Commissione dei tre criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38.
- (7) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha avuto pesanti ripercussioni sulla Moldova, che è stata nel contempo bersaglio diretto delle attività ibride della Russia intese a destabilizzare il paese e a comprometterne il percorso verso l'adesione all'Unione. In tale contesto l'Unione ha fornito un sostegno globale alla Moldova per affrontare le sfide insorte a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e per rafforzare la resilienza, la sicurezza e la stabilità del paese a fronte delle attività dirette di destabilizzazione della Russia.
- (8) Il 24 aprile 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/855 che istituisce una missione civile di partenariato dell'Unione europea in Moldova nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune al fine di fornire consulenza a livello strategico e sostegno operativo negli ambiti della gestione delle crisi e delle minacce ibride. Dal 2021 l'Unione ha inoltre fornito un sostegno costante attraverso lo strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della Moldova nel settore militare e della difesa. La firma, il 21 maggio 2024, del partenariato UE-Moldova in materia di sicurezza e difesa ha razionalizzato la struttura della cooperazione tra l'Unione e la Moldova in ambiti chiave, quali pace, sicurezza e difesa. Inoltre il piano

di crescita per la Moldova, adottato dalla Commissione il 10 ottobre 2024, mira a sostenere le riforme socioeconomiche della Moldova e a migliorarne l'accesso al mercato interno, con riforme specifiche previste nel settore della governance della cibersicurezza.

- (9) Poiché la Moldova aveva soddisfatto i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38, il sostegno a titolo della riserva nei confronti della Moldova è stato autorizzato il 14 luglio 2025 con decisione di esecuzione (UE) 2025/1458 del Consiglio<sup>2</sup>. Da allora la Moldova è ammissibile a beneficiare di un sostegno nella risposta agli incidenti di cibersicurezza.
- (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/38, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1458 si applica al massimo per un anno ed è rinnovabile. La Commissione ha valutato nuovamente i tre criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38 e ritiene che siano soddisfatti. Nell'effettuare tale valutazione la Commissione ha altresì consultato l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
- (11) Poiché l'accordo che associa la Moldova al programma Europa digitale prevede il sostegno della riserva e poiché tale paese soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38, è opportuno autorizzare ancora il sostegno alla Moldova dalla riserva. È pertanto opportuno rinnovare la decisione di esecuzione (UE) 2025/1458 a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/38 e sostituirla con la presente decisione di esecuzione.
- (12) È opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/1458 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La fornitura di sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti della Repubblica di Moldova ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38 è autorizzata.

#### *Articolo 2*

La decisione di esecuzione (UE) 2025/1458 è abrogata.

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2026 e si applica per un anno.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>2</sup> GU L, 2025/1458, 18.7.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2025/1458/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1458/oj).